



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Domande e risposte per avvocati

2020



La presente guida è rivolta agli avvocati che intendono adire la Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte").

Tuttavia, questa guida pratica offre solo informazioni di base e non può sostituire la consultazione dei testi di riferimento, in particolare quelli disponibili sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int), della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, e della letteratura in generale relativa al diritto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("la Convenzione").

Il CCBE non si assume alcuna responsabilità per le informazioni presenti in questa guida, né per qualsiasi azione intrapresa in seguito all'affidamento o all'utilizzo di informazioni ivi contenute. In nessun caso il CCBE può essere responsabile per eventuali danni derivanti dall'affidamento o dall'utilizzo di tali informazioni.



Prefazione di Robert Spano, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nell'anno di celebrazione del 70° anniversario della Convenzione, è quanto mai necessario ricordare che il sistema europeo di protezione dei diritti umani è basato sulla corretta applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a livello nazionale.

Ho fatto spesso riferimento a questo aspetto fondamentale del meccanismo noto come sussidiarietà, che rende ciascun giudice nazionale al contempo "giudice di Strasburgo". Difatti, essi applicano la Convenzione nella stessa maniera in cui la applicano i giudici della Corte.


Affinché tale principio venga attuato, la formazione degli avvocati è assolutamente essenziale. Sono loro che danno vita alla Convenzione, prima dinanzi ai giudici nazionali e successivamente dinanzi alla Corte. A tale proposito, non posso che accogliere con favore l'importante lavoro svolto dal 2014 da parte del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), in cooperazione con la Corte, finalizzato a sensibilizzare gli avvocati circa la procedura dinanzi alla Corte.

Questa ha assunto la forma di una guida pratica, la cui quarta edizione sono lieto di presentare. Redatta in modo semplice, sotto forma di domande e risposte, la guida è diventata uno strumento indispensabile per tutti coloro che vogliono adire la Corte. La nostra procedura, può apparire complessa a volte e gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nel renderla più accessibile e semplice sono sempre benvenuti.

Ciascuna edizione ha introdotto nuove informazioni, così come in questo caso. Ad esempio, la nuova edizione fa riferimento alla guida sull'articolo 46 della Convenzione recentemente pubblicata, riguardante la vincolatività delle sentenze e la loro esecuzione. Chi ha familiarità con la suddetta guida scoprirà, pertanto, delle novità. Chi la leggesse per la prima volta, invece, si renderà immediatamente conto che risponde a tutte le domande che si possono fare sulla Corte.

Complimenti agli autori e buona lettura.

Robert Spano
Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo



I. Procedimento nazionale prima della presentazione di un caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

1. *A che punto nel corso del procedimento dinanzi ai giudici nazionali devono essere invocate le violazioni dei diritti umani?*

Le violazioni della Convenzione europea dei diritti umani ("la Convenzione") devono essere invocate durante il procedimento dinanzi al giudice nazionale, in modo tale che una potenziale doglianza alla Corte EDU possa essere preparata fin dall'inizio della procedura.

Inoltre, in caso di violazioni dei diritti fondamentali, gli avvocati dovrebbero tentare di far constatare tali violazioni dal giudice nazionale: se il giudice rilevasse una tale violazione, un ulteriore ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sarebbe superfluo. Il principio di sussidiarietà richiede che i giudici nazionali debbano avere l'opportunità di prevenire, individuare e riparare la o le eventuali violazioni. In caso di mancata riparazione, si potrà presentare ricorso alla Corte. Le violazioni degli articoli della Convenzione devono essere invocate quantomeno sul piano sostanziale in primo grado, tenendo conto degli articoli della Convenzione applicabili. È fondamentale far valere le stesse

doglianze di non conformità alla Convenzione nei giudizi in appello e dinanzi alla Corte di cassazione, o dinanzi a qualsiasi altra corte suprema o costituzionale che agisca come giudice di ultima istanza.

Gli avvocati devono tenere in considerazione che il Protocollo 16 ha introdotto la competenza della Corte di dare un parere consultivo, se ciò viene richiesto dalle corti o dai tribunali nazionali designati (solitamente le corti supreme/corti di ultima istanza).

I giudici di tali corti possono richiedere alla Corte EDU un parere consultivo su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Il parere consultivo può derivare solo da una causa pendente dinanzi alle corti nazionali designate.

Se la richiesta è accettata per una disamina, la Grande Camera dà il parere consultivo. Quest'ultimo non è vincolante ma viene pubblicato.

2. *È obbligatorio fare ricorso in ultimo grado prima di fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo?*

È sempre necessario ricorrere al giudice di ultima istanza prima di presentare ricorso alla Corte, al fine di evitare il rischio che essa dichiari il ricorso irricevibile a causa del mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, come previsto dall'articolo 35, co. 1 della Convenzione.

In alcuni Stati vi possono essere casi in cui non sia richiesta, occasionalmente, un'impugnazione alla corte di ultima istanza, se tale giudice si sia già pronunciato sul medesimo principio di diritto.

In tali circostanze, l'avvocato investito della questione dovrebbe analizzare attentamente il diritto nazionale pertinente, la posizione del giudice interno di ultima istanza e la giurisprudenza della Corte EDU.

La Convenzione richiede solamente l'esaurimento delle vie di ricorso interne che siano pertinenti, adeguate ed efficaci per riparare le presunte violazioni.

3. È importante esaurire tutte le vie di ricorso interne disponibili?

L'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne disponibili ed efficaci è essenziale. Spetta agli avvocati individuare, nella giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un rimedio effettivo all'interno dello specifico quadro giuridico applicabile al caso di specie. Il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, incluso il ricorso al giudice di ultima istanza, potrebbe comportare una dichiarazione di irricevibilità del ricorso da parte della Corte, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione. Il sistema della Convenzione si basa sul principio di sussidiarietà.

Laddove un ricorrente non abbia esaurito i rimedi giudiziali disponibili al livello interno, la Corte concluderà che l'ordinamento giuridico nazionale sia stato privato dell'opportunità di riesaminare le doglianze ai sensi della Convenzione e di porvi rimedio, se del caso.

4. Come dovrebbe essere invocata una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo?

Qualsiasi violazione della Convenzione deve essere motivata in modo sostanziale. È altamente consigliato indicare violazioni di specifici articoli della Convenzione, piuttosto che una violazione generale o astratta di principi giuridici. Egualmente, occorre essere precisi circa le presunte conseguenze che la Corte è chiamata trarre dalle violazioni.

Se, per esempio, si fa valere una violazione del diritto a un equo processo entro un termine ragionevole (art. 6, co. 1 della Convenzione) nel contesto di un giudizio penale, il rimedio invocato deve essere esplicitato chiaramente: la conclusione del procedimento, o il riconoscimento di circostanze attenuanti (che sono rimedi alternativi a una violazione del diritto a un equo processo secondo la giurisprudenza della Corte).

5. Come dovrebbe essere invocata la giurisprudenza della Corte nel processo nazionale?

La Convenzione fa parte dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. Perciò, è necessario far valere la giurisprudenza della Corte dinanzi al giudice nazionale in qualsiasi fase del procedimento dinanzi al giudice nazionale. Nel fare ciò, è necessario fare riferimento ai precedenti della Corte in materia di violazione di un o più articoli della Convenzione in questione. Le sentenze della Corte concernenti tali violazioni devono essere citate con il riferimento preciso, in particolare, agli specifici paragrafi riguardanti le violazioni invocate nelle sentenze della medesima Corte EDU in casi analoghi. Gli avvocati non dovrebbero limitarsi a considerare solo le sentenze della Corte riguardanti il medesimo Stato convenuto. È consigliabile prendere in considerazione tutte le sentenze della Corte riferite all'interpretazione degli articoli della Convenzione rilevanti, comprese quelle riguardanti altri Stati.

6. Le violazioni dei diritti fondamentali dovrebbero essere sollevate sempre per iscritto?

È altamente consigliabile redigere e depositare dinanzi ai giudici interni note, e/o altre conclusioni scritte per presunte violazioni della Convenzione. In tal modo, l'opportunità di invocare una violazione dei diritti umani non è più contestabile e i giudici nazionali sono tenuti a pronunciarsi sulla questione. Inoltre, qualora le violazioni siano presentate per iscritto, l'avvocato potrà produrre tali documenti dinanzi alla Corte EDU, dimostrando così che le questioni sono state sollevate in ciascuna fase del procedimento nazionale.

7. Che consigli dovrebbero essere dati a un cliente?

È importante che gli avvocati consiglino i propri clienti nel modo più completo e preciso possibile, individuando le questioni giuridiche rilevanti. Un'analisi troppo vaga delle questioni è inutile per il cliente e può portare prematuramente al fallimento dinanzi della Corte. Pertanto, i fatti rilevanti devono essere stabiliti il più precisamente possibile, poiché l'identificazione accurata della matrice fattuale è fondamentale per non commettere imprecisioni o inesattezze nel riferimento agli articoli della Convenzione dei quali si contesta la violazione e per evitare confusione nelle decisioni dei giudici nazionali, che possono derivare da un'analisi semplicistica dei diritti presumibilmente violati.

8. Come dovrebbe essere presentata una violazione della CEDU?

Gli avvocati dovrebbero evitare di invocare una o più violazioni astratte dei diritti tutelati dalla

Convenzione. Le presunte violazioni devono essere invocate con precisione, individuando la violazione di uno o più specifici diritti fondamentali tutelati dagli articoli della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli. Sarà necessario citare passaggi specifici (sentenza, paragrafo e contesto) dei precedenti giurisprudenziali della Corte EDU, sottolineandone la rilevanza.

9. *Come dovrebbe essere preparato un dossier durante il procedimento nazionale?*

L'avvocato non deve dimenticare di costituire un fascicolo ben documentato, non appena il procedimento nazionale sia cominciato, aggiornandolo in ogni stato e grado del procedimento, al fine di avere un dossier completo quando il procedimento si concluderà davanti al giudice di ultima istanza. Il fascicolo dovrebbe includere tutte le obiezioni che il potenziale ricorrente intende sollevare dinanzi alla Corte, presentandole dapprima dinanzi ai giudici nazionali nel rispetto dei requisiti formali e dei termini previsti dalla legge nazionale e utilizzando tutti i mezzi procedurali in grado di prevenire una violazione della Convenzione (*Cardot c. Francia*, ricorso n. 11069/84, *Fressoz e Roire c. France*, ricorso n. 29183/95). Il fascicolo dovrebbe includere le prove, tutti i documenti relativi ai giudizi interni (memorie, osservazioni scritte, provvedimenti, ecc.), gli articoli della dottrina sui diritti umani e le pertinenti sentenze nazionali e della Corte EDU.

Inoltre, per assicurarsi che il giudice nazionale si pronunci sulle questioni inerenti alla Convenzione in maniera chiara ed esaustiva, si suggerisce agli avvocati di invitare la Corte di ultima istanza a dichiarare succintamente le ragioni del rigetto della richiesta concernente la CEDU, nonché una valutazione del suo significato, in una parte definita della sentenza e non in maniera diffusa nei diversi paragrafi.

10. *Quale approccio dovrebbe essere adottato alla fine del procedimento nazionale?*

Quando tutti i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali siano stati esauriti, è opportuno che l'avvocato prepari un parere giuridico completo sulle possibilità di successo dinanzi alla Corte EDU. Il parere dovrebbe chiaramente indicare il termine per il ricorso alla Corte, che è attualmente di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva (un periodo che sarà ridotto a quattro mesi, quando tutti gli Stati membri avranno ratificato il protocollo 15). Il parere dovrebbe inoltre includere una rassegna delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, attraverso una ricerca nel database HUDOC della Corte. L'avvocato deve esplicitare in maniera attenta e sincera le chance.

di ricevibilità e le eventuali difficoltà prevedibili. Nel fare ciò, l'avvocato dovrebbe considerare e chiarire argomenti chiave quali la procedura del giudice unico, le statistiche d'irricevibilità, la durata dei procedimenti a Strasburgo, i costi stimati delle procedure e le norme in materia di equa soddisfazione. È importante sottolineare e ripetere al proprio cliente che la Corte EDU non è un giudice di quarta istanza.

È necessario essere prudenti per quanto riguarda la scadenza esatta del termine per presentare un ricorso, se cade ad esempio in un fine settimana, poiché le norme nazionali possono variare da quelle della Corte. Allo stesso modo, bisogna prestare attenzione a questioni specifiche, quali il calcolo del termine per presentare un ricorso alla Corte nel caso di più periodi non consecutivi di custodia cautelare in carcere (si veda *Idalov c. Russia*, ricorso n. 5826/03).

Solo la presentazione di un ricorso completo con i relativi documenti interrompe il termine di sei mesi. L'invio di documenti via fax o e-mail non è sufficiente e non interrompe il termine predetto (vedi di seguito le domande 16 e 17).

11. *Quali passi dovrebbero essere intrapresi quando un avvocato venga incaricato solo a seguito del completamento delle procedure nazionali?*

Se un avvocato è consultato per la prima volta dopo la fine del procedimento nazionale, ossia riceve l'incarico in questa fase, l'intero caso dovrebbe essere rivisto in modo che l'avvocato possa fornire un parere circostanziato sulle prospettive di successo dinanzi alla Corte EDU. Sarà necessario preparare e redigere in modo tempestivo i relativi documenti (procura, formulario di ricorso, ecc.) e assicurare un'effettiva competenza in materia di Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

12. *Quali altri problemi possono sorgere in questi casi?*

Gli avvocati devono essere pronti a discutere e informare il proprio cliente su questioni specifiche, quali le misure provvisorie, la procedura dinanzi alla Grande Camera, le sentenze pilota, l'esecuzione di una sentenza dopo l'accoglimento del ricorso, l'assistenza legale, la composizione amichevole, la richiesta di anonimato, le dichiarazioni unilaterali e quale lingua utilizzare, nonché l'insorgenza di problemi procedurali, come il coordinamento nel caso in cui vengano incaricati diversi avvocati e le comunicazioni con la Corte.

Gli avvocati sono invitati a controllare regolarmente il sito internet della Corte per informazioni sui casi comunicati, a consultare frequentemente la banca dati della Corte e a impiegare il formulario di ricorso disponibile sul sito della Corte. Infine, gli avvocati dovrebbero controllare eventuali modifiche della procedura, con particolare riguardo agli emendamenti del Regolamento della Corte. Qualora si verifici una sostituzione tra avvocati, al fine di garantire la continuità della rappresentanza, l'avvocato sostituito dovrebbe trasferire il fascicolo al nuovo

difensore, insieme a tutte le informazioni sul procedimento pendente dinanzi alla Corte EDU, e dovrebbe informare la stessa Corte.

13. È possibile presentare ricorso alla Corte per una violazione da parte di un atto dell'Unione europea?

Non è possibile ricorrere direttamente alla Corte EDU per una violazione derivante da una decisione o da un atto delle istituzioni dell'Unione europea (si veda la scheda sulla casistica riguardante l'Unione europea sul sito della Corte). Spetta ai giudici nazionali di deferire alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) una questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione. La Corte EDU può infine essere adita in caso di una violazione della Convenzione, anche

dopo una sentenza della Corte di giustizia sulla medesima questione giuridica (si veda, ad esempio, la sentenza *Bosphorus c. Irlanda* della Grande Camera del 30 giugno 2005 (ricorso n. 45036/98) e il più recente caso giudicato dalla Grande Camera *Avotiņš c. Lettonia* del 23 maggio 2016 (ricorso n. 17502/07).

14. Quanto è importante proseguire la formazione in materia di diritti umani?

Per gli avvocati è fondamentale proseguire la formazione in materia di diritti umani. Gli avvocati sono vivamente invitati a frequentare corsi di formazione e seminari su questioni sostanziali inerenti ai diritti umani, come quelli organizzati dalle associazioni nazionali forensi, e a seguire gli sviluppi della giurisprudenza della Corte. È altresì fortemente consigliata la lettura di testi e di riviste specializzate. Esiste un programma europeo di formazione sui diritti umani per le professioni legali (il programma HELP), di cui il CCBE è partner. Questo programma supporta gli Stati membri del Consiglio d'Europa nell'attuazione della Convenzione a livello nazionale ed è indirizzato in particolare agli avvocati. Il sito di HELP consente l'accesso gratuito a strumenti e materiali di formazione sulla Corte. Ogni utente interessato può accedere al seguente indirizzo: <http://www.coe.int/help>. Infine, la padronanza delle lingue ufficiali della Corte (inglese e francese) è opportuna per rappresentare e assistere appieno il cliente.

15. Quali strumenti sono disponibili per le parti e per i loro avvocati?

Esistono numerosi strumenti per informare le parti e gli avvocati in merito alla procedura dinanzi alla Corte e sui diritti umani. Più precisamente, il sito internet della Corte EDU (<http://www.echr.coe.int>) fornisce una versione semplificata della procedura ai sensi della Convenzione, così come il testo integrale della Convenzione e dei suoi Protocolli. Inoltre, il sito consente l'accesso al database HUDOC, a note informative sulla giurisprudenza, a una guida pratica sulla ricevibilità e a molte altre risorse. Inoltre, molti siti web nazionali forniscono informazioni sui diritti umani (cfr. domanda 28).



II. Procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo

16. Qual è il termine di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte?

La Corte può essere adita entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva (articolo 35, co. 1). È bene notare che il Protocollo 15, che entrerà in vigore dopo esser stato ratificato da tutti e 47 gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, riduce la durata del termine da sei a quattro mesi (45 di 47 Stati Membri lo hanno ratificato sinora).

Tale periodo decorre dalla data della decisione definitiva della più alta istanza nazionale competente, in relazione all'esaurimento delle vie di ricorso interne. Il periodo di sei mesi decorre dal giorno in cui il ricorrente o il suo avvocato abbiano avuto conoscenza del dispositivo della sentenza (si veda, *Papachelas c. Grecia* 31423/96 § 30, ECHR 1999-II, *Sabri Güneş c. Turchia* 29 giugno 2012). Il termine di sei mesi per il deposito del ricorso è stato eccezionalmente sospeso per un periodo di tre mesi, da lunedì 16 marzo 2020 a lunedì 15 giugno 2020, per via dell'emergenza sanitaria mondiale.

Ad esempio:

- ▷ Quando non è prevista nessuna notifica ai sensi della legislazione nazionale, la data da considerare coincide con il giorno in cui le parti sono effettivamente venute a conoscenza del contenuto della decisione rilevante;
- ▷ Quando è chiaro sin dall'inizio che il ricorrente non dispone di alcun rimedio efficace, il termine di sei mesi decorre dalla data degli atti o dei provvedimenti denunciati o dalla data in cui il ricorrente viene effettivamente a conoscenza di tali atti o provvedimenti, o da quando ne subisce gli effetti o le conseguenze.
- ▷ Se la presunta violazione ha origine da una situazione continuativa avverso cui non vi è rimedio nel diritto interno, il termine di sei mesi decorre solamente a partire dalla cessazione di tale situazione. Finché tale situazione perdura, non vi è decorrenza del termine.

Il dies a quo coincide con la data della decisione del giudice o con la data in cui la decisione è stata notificata al ricorrente e/o al suo avvocato. Il termine semestrale scade l'ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se questo giorno cade di domenica o in un giorno festivo.

Idealmente, l'avvocato dovrebbe spedire il ricorso alla Cancelleria della Corte EDU il più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine. Il computo del termine di sei mesi verrà sospeso solo a seguito dell'invio alla Corte di un ricorso che risponda ai parametri elencati all'articolo 47 del Regolamento della Corte. Si veda la nota sull'articolo 47 sul sito della Corte.

Verrà aperto un fascicolo solo quando la Corte riceverà un ricorso completo, che includa tutti i documenti necessari. Qualora dovesse mancare anche uno dei documenti necessari, la Cancelleria non aprirà il fascicolo. È quindi vivamente consigliato inviare il formulario di ricorso alcune settimane prima della scadenza del periodo di sei mesi per consentire, ove necessario, integrazioni al formulario di ricorso o l'aggiunta di ulteriori documenti entro il termine ultimo di sei mesi, onde evitare il rischio del rigetto del ricorso senza un previo esame quando ormai è decorso il termine per correggerlo.

17. Che cosa dovrebbe essere incluso nel nuovo formulario di ricorso disponibile sul sito della Corte?

I formulari di ricorso sono disponibili in formato PDF nella sezione "ricorrenti" del sito internet della Corte. L'art. 47 del Regolamento (che è stato significativamente modificato con effetto a partire dal 1° gennaio 2016) elenca le informazioni che devono essere incluse nel formulario di ricorso. Ulteriori indicazioni, tra cui una guida pratica

per il deposito di una causa presso la Corte, spiegano le fasi di un ricorso individuale ai sensi dell'art. 34 della Convenzione e come compilare il formulario. I ricorsi possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale di uno Stato Membro del Consiglio d'Europa.

È essenziale rispondere con precisione e accuratezza a tutte le informazioni richieste dal formulario, altrimenti il ricorso potrebbe non essere esaminato dalla Corte. Tutti i fatti e le doglianze devono essere inclusi nel formulario. Ove necessario, è possibile

allegare al formulario una nota, che non superi le 20 pagine, con informazioni supplementari, a condizione che si limiti ad ampliare le argomentazioni già sollevate nel ricorso.

La procura fornita da un ricorrente al suo avvocato fa ora parte del formulario di ricorso (a pag. 3 per i ricorsi individuali e a pag. 4 per le organizzazioni) e dovrà essere compilata, datata e firmata (in originale), dal ricorrente. Anche il legale rappresentante dell'organizzazione è tenuto a firmare il formulario, nella sezione "Procura" (sempre a pag. 3/4). Firme scannerizzate o fotocopiate non sono valide.

Una procura separata verrà accettata solo se, al momento della presentazione del ricorso, verrà adeguatamente giustificata la mancanza di informazioni e della firma nel formulario di ricorso. Dovrebbe farsi presente il motivo per cui il ricorrente è stato oggettivamente impossibilitato a firmare la procura a pag. 3/4 del formulario, come nell'ipotesi in cui il ricorrente sia detenuto in un paese distante e possa comunicare con il proprio avvocato solo per via elettronica (si veda, JR e altri c. Grecia, ricorso n. 22696/16, sentenza del 25/01/2018).

Un formulario di ricorso presentato per una persona giuridica deve necessariamente essere accompagnato dai documenti giustificativi che confermino che il legale rappresentante sia autorizzato ad agire in suo nome, ai sensi del diritto interno. Si può presentare, ad esempio, un estratto del registro delle imprese.

È bene ricordare che la Corte non procederà a registrare un formulario di ricorso che sia incompleto. Nel caso in cui il ricorso risulti incompleto, si dovrà depositare un nuovo formulario di ricorso, adeguatamente compilato e inclusivo di tutti i documenti necessari, sempre entro il termine disposto dall'articolo 35, co. 1.

18. Quali documenti devono essere allegati a un ricorso?

Al formulario di ricorso vanno allegati le copie dei provvedimenti dei giudici interni e dei documenti dai quali emerge il rispetto del termine di sei mesi (quali ad esempio la notifica formale della decisione interna definitiva), nonché una copia degli atti del primo grado, in appello e dinanzi alle Corti supreme, che dimostrino che la Convenzione è stata invocata dinanzi a tutti i giudici interni. Le memorie difensive devono essere allegati poiché, talvolta, nelle decisioni delle giurisdizioni interne non vengono riportate le eccezioni sollevate dagli avvocati relativamente alla Convenzione, sebbene sia buona prassi richiedere espressamente una deliberazione in merito. Si veda la guida sulle buone pratiche in materia di rimedi interni.

Si possono allegare al ricorso anche altri documenti relativi alle sentenze o ai provvedimenti contestati (quali, ad esempio, verbali, referti medici o di altra natura e dichiarazioni testimoniali). Delle copie di tutti questi documenti e sentenze va redatto un elenco numerato in ordine cronologico che faccia preciso riferimento alla loro epigrafe. Il formulario di ricorso chiarisce che si devono allegare delle copie e non i documenti originali. La traduzione dei documenti non è richiesta.

Il formulario di ricorso (comprensivo degli allegati relativi al procedimento interno) è l'unico documento che la Corte prende in considerazione quando valuta la conformità all'articolo 47 del Regolamento.

19. Come e a chi devono essere spediti il ricorso e la documentazione?

Il ricorso e i documenti allegati dovranno essere spediti, a mezzo posta, alla Cancelleria della Corte. È altamente raccomandato l'utilizzo di servizi postali con avviso di ricevimento, così da avere prova scritta e ufficiale della data di presentazione del ricorso. La Cancelleria non conferma la ricezione della corrispondenza.

L'invio tramite fax del formulario di ricorso non è considerato completo e non interrompe il termine di sei mesi, poiché la Corte deve ricevere l'originale del ricorso con la firma del ricorrente, la nomina del difensore e la sua accettazione.

Se un ricorrente o un avvocato introducono, per conto di più ricorrenti, ricorsi basati su fatti diversi, è necessario utilizzare un formulario di ricorso debitamente compilato per ogni singolo ricorrente, allegando i documenti relativi a ogni ricorrente al formulario corrispondente.

Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, l'avvocato deve produrre - oltre ai formulari di ricorso e ai documenti - una tabella riepilogativa in formato Microsoft Excel nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Tale tabella esemplificativa può essere scaricata dal sito web della Corte, nella sezione: Ricorsi di gruppo e molteplicità dei ricorrenti.

Qualora il ricorso, introdotto per conto di più ricorrenti, sia basato sui medesimi fatti, i dati personali e la procura di ciascun ricorrente dovranno essere sottoscritti e presentati con il resto documenti in un formulario comune. Si dovrà aggiungere una tabella Excel che elenchi l'indirizzo e lo stato civile di ciascuno ricorrente. Nel riquadro n. 71 a pag. 13 del formulario, dedicato ai "Commenti", si potranno aggiungere delle ulteriori spiegazioni.

Gli avvocati vengono informati tramite posta dell'iscrizione al ruolo del ricorso (qualora questo sia completo); inoltre, viene a essi comunicato il numero di ruolo del ricorso. Infine, per agevolare ulteriori comunicazioni con la Cancelleria della Corte, agli avvocati vengono recapitate una serie di etichette con codice a barre da apporre sulla corrispondenza che intenderanno spedire alla stessa.

20. Come comunicare con la Cancelleria?

La procedura prevede che la Corte informi il ricorrente dell'iscrizione al ruolo del ricorso.

Vi sono diverse modalità con cui la Corte informa il ricorrente, a seconda della procedura applicabile. Vi sono tre alternative principali. Innanzitutto, nei casi di inammissibilità: il difensore del ricorrente riceverà infatti la decisione del giudice unico (art. 52 A, co. 1 del Regolamento) che rappresenta anche la prima comunicazione inviata dalla Corte. Altrimenti, nei casi in cui il ricorso non venga dichiarato immediatamente inammissibile e venga iscritto al ruolo per un esame successivo, il difensore verrà informato del numero di iscrizione, con l'invito ad attendere futuri sviluppi. Infine, nell'ipotesi in cui il caso venga comunicato immediatamente al governo, al difensore verranno notificate le domande rivolte alle parti e questi avrà modo di replicare alla memoria difensiva depositata dal governo convenuto, di cui si dirà in seguito.

La corrispondenza con la Cancelleria deve avvenire esclusivamente per iscritto. Non è possibile comunicare verbalmente con la Cancelleria in riferimento ad un caso.

Tutte le domande, le richieste di informazioni, i documenti supplementari, o le variazioni d'indirizzo o di stato civile di un ricorrente devono essere comunicate alla Cancelleria a mezzo posta.

Quando la Cancelleria intende comunicare al difensore l'iscrizione del ricorso o che il ricorso è stato notificato al governo convenuto, ai sensi dell'art. 54, co. 2(b) del Regolamento, la lettera indicherà il numero di iscrizione e i passaggi pratici da seguire, nonché le responsabilità dell'avvocato per la procedura rimanente.

Allo stesso modo, la Cancelleria comunica per iscritto all'avvocato tutte le richieste di documenti o di informazioni e tutti i chiarimenti relativi a un ricorso.

Gli avvocati devono provvedere prontamente a rispondere alle domande della Cancelleria. Il

ritardo o l'assenza di una risposta possono essere interpretati dalla Cancelleria come volontà

dell'avvocato di non proseguire il ricorso e, quindi, possono determinarne la cancellazione del ricorso dal ruolo della Corte.

Rifacendosi a una guida pratica divenuta operativa dal settembre 2018, dopo la comunicazione di un caso ai sensi dell'articolo 54, co. 2b del Regolamento, i ricorrenti che hanno scelto di depositare le memorie per via elettronica sono invitati dalla Cancelleria ad inviare tutte le comunicazioni scritte con la Corte utilizzando il servizio di comunicazioni elettroniche della Corte (eComms). Laddove accettassero, questi riceveranno anche le comunicazioni scritte (lettere, osservazioni del governo o altri documenti) dalla Cancelleria tramite eComms. Il deposito elettronico e la ricezione delle comunicazioni provenienti dalla Corte non sono previsti per le misure cautelari o per le cause dinanzi alla Grande Camera.

21. Come si possono ottenere misure cautelari?

Ai sensi dell'articolo 39 del proprio Regolamento, la Corte può indicare misure cautelari vincolanti per le parti. Tali provvedimenti cautelari vengono adottati solo in casi eccezionali di un danno irreparabile, in particolare derivante dal pericolo di espulsione o di estradizione e, di norma, si applicano su richiesta del ricorrente.

Così, ad esempio, la Corte può decidere di indicare allo Stato convenuto di non eseguire dell'espulsione di un ricorrente, finché non si è pronunciata sul ricorso o fino a nuovo avviso.

Le indicazioni pratiche rilasciate dal Presidente della Corte, così come modificate nel 2011 e annesse al Regolamento della Corte, contengono disposizioni dettagliate relativamente alle modalità con le quali richiedere provvedimenti cautelari.

Le richieste relative al rilascio di misure provvisorie, formulate ex art. 39, sono presentate per iscritto. I provvedimenti di rigetto relativi al rilascio di misure cautelari, formulate ai sensi del medesimo articolo, non possono essere impugnati.

La Corte presta particolare attenzione agli obblighi cui i difensori devono attenersi, nel contesto dei provvedimenti cautelari.

Tali richieste devono essere motivate e devono indicare, in maniera dettagliata: le ragioni

sulle quali si fondano i timori del ricorrente, la natura dei rischi, perché si presume un danno irreparabile e le disposizioni della Convenzione delle quali si lamenta una violazione, attuale o potenziale.

Affinché la richiesta sia esaminata dalla Corte, i provvedimenti dei giudici e delle altre autorità interne devono essere allegati alla richiesta.

Le richieste per il rilascio di misure ad interim devono essere spedite, a mezzo fax o posta (non tramite posta elettronica), entro il più breve tempo possibile dalla pronuncia della decisione interna definitiva. Eccezionalmente, qualora la situazione sia critica, tali richieste possono essere presentate anche prima che la decisione interna definitiva venga emessa, di modo che la Corte abbia a disposizione il tempo sufficiente per rispondere prima che sia troppo tardi.

La Corte dispone di un apposito numero di fax per la presentazione di ricorsi per il rilascio di misure cautelari: + 33 (0) 3 88 41 39 00, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00.

Le richieste trasmesse dopo le 16.00 non vengono, solitamente, trattate nel corso dello stesso giorno. Gli avvocati che richiedono provvedimenti di natura cautelare sono tenuti a rispondere a qualsiasi lettera o informazione inoltrata dalla Cancelleria con la massima urgenza. Le richieste vengono decise, di norma, entro un termine di 24 o di 48 ore.

Se possibile, gli avvocati sono tenuti a comunicare alla Corte la data e l'ora in cui si prevede che avverranno il rimpatrio, l'espulsione o l'estradizione.

Una volta depositata la richiesta di misure cautelari, il ricorrente o il suo difensore sono invitati a darle seguito.

In particolare, è di fondamentale importanza che la Corte venga informata immediatamente circa qualsiasi cambiamento della situazione in cui si trova il ricorrente, sia da un punto amministrativo che non (come il caso in cui questi ottenga un permesso di soggiorno o ritorni al proprio paese di origine).

Spetta al difensore del ricorrente di informare prontamente la Corte riguardo la possibile perdita dei contatti con il proprio cliente.

Qualora la richiesta per il rilascio di misure cautelari venga rigettata, è necessario comunicare alla Corte se il ricorrente intende comunque procedere nel merito.

22. Quali sono i requisiti per la formulazione di osservazioni scritte (art. 38 del Regolamento della Corte)?

Le osservazioni scritte saranno richieste soltanto qualora un ricorso non sia manifestamente irricevibile o non sia considerato essenzialmente identico a un precedente ricorso e l'avvocato sarà informato dalla Cancelleria che deve essere comunicato al governo convenuto.

Dal gennaio 2019 la Corte ha introdotto in via sperimentale una nuova prassi che prevede una fase dedicata e non contenziosa per i ricorsi che sono state comunicati al governo convenuto al fine di favorire una rapida composizione amichevole.

Quando un caso viene comunicato al governo, ci sono ora due fasi distinte nella procedura. La prima è una fase non contenziosa di 12 settimane. La Cancelleria può proporre le basi su cui si potrebbe adottare immediatamente una composizione amichevole, in particolare quando la domanda riguarda questioni su cui esiste già una giurisprudenza consolidata della Corte. Le parti saranno quindi invitate ad informare la Corte se desiderano accettare la proposta della cancelleria di una conciliazione amichevole.

Nei casi in cui la Cancelleria non abbia avanzato tale proposta, le parti sono invitate a indicare se dispongono di proprie proposte per una conciliazione amichevole e a presentarle in via riservata. Se viene raggiunta una soluzione, il Comitato dei Ministri ne supervisionerà l'attuazione.

Anche se il ricorrente non accetta la proposta di transazione amichevole fatta dalla Cancelleria, il governo convenuto può comunque cercare di concludere il procedimento sulla base di una dichiarazione unilaterale, spesso a condizioni simili a quelle originariamente proposte dalla Cancelleria. Ulteriori dettagli sulle dichiarazioni unilaterali sono riportati di seguito.

In secondo luogo, se le parti non risolvono il caso entro il periodo iniziale di 12 settimane, che può essere esteso se un accordo sembra probabile e non viene proposta neanche una dichiarazione unilaterale, inizia la fase di contenzioso, che comporta lo scambio di osservazioni tra le parti.

Durante la fase contenziosa il governo convenuto è invitato a presentare entro 12 settimane le proprie osservazioni sulla ricevibilità e sul merito con riferimento alle domande della Corte, preparate dalla Cancelleria.

Se il caso è stato comunicato tempestivamente dopo la sua presentazione, il governo convenuto sarà inoltre invitato a preparare una propria ricostruzione dei fatti, sulla quale anche l'avvocato del ricorrente sarà invitato a pronunciarsi. La Corte darà come ssodato qualsiasi fatto non contestato.

Quando i casi sono comunicati al governo convenuto dopo essere state pendenti dinanzi alla Corte per un lungo periodo, la Cancelleria preparerà una sintesi dei fatti, che le parti possono correggere. Questo è il caso del ricorso depositato prima della modifica dell'art. 47, avvenuta nel 2014, che ha inasprito l'obbligo per i ricorrenti di concentrare le loro doglianze nel formulario di ricorso.

La Cancelleria inoltrerà le osservazioni del governo convenuto all'avvocato del ricorrente affinché quest'ultimo predisponga le osservazioni in replica entro un termine di 6 settimane. .

Le osservazioni scritte possono essere compilate soltanto entro il termine stabilito dal Presidente della Camera o dal giudice relatore. Possono essere richieste proroghe ma solo prima della scadenza del termine originario.

I governi spesso richiedono proroghe del termine stabilito e di sovente vengono concesse. Anche i ricorrenti possono richiederle.

Una istruzione pratica modificata nel settembre 2014 precisa le modalità di tali osservazioni. Qualora la comunicazione elettronica non sia stata accettata, tutti i documenti e le osservazioni richiesti dalla Corte devono essere inviati a mezzo posta in triplice copia.

È necessario rispettare una serie di formalità (cfr. Par.i 10-13 della summenzionata istruzione pratica). Si noti che alle osservazioni che eccedano le 30 pagine deve essere allegata una breve sintesi.

Per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni, la Corte segue una procedura predefinita.

L'avvocato del ricorrente deve informare la Corte di ogni sviluppo giurisprudenziale o legislativo interno che riguardi la materia oggetto del ricorso. Gli avvocati devono rispondere tempestivamente alle eventuali lettere inviate dalla Cancelleria. Qualsiasi ritardo od omissione nella risposta possono indurre la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo, o a dichiararne l'irricevibilità.

La mancata comunicazione alla Corte di fatti importanti, come la morte del ricorrente, può costituire un abuso del diritto al ricorso individuale.

23. Come deve essere presentata una richiesta di equa soddisfazione?

Le richieste di equa soddisfazione devono essere presentate contemporaneamente alla presentazione delle osservazioni scritte dell'avvocato del ricorrente in risposta a quelle del governo. Esse devono essere presentate in conformità con l'art. 60 del Regolamento della Corte e con la direzione pratica emanata dal Presidente della Corte nel marzo 2007.

Nonostante non sussista un obbligo in tal senso, alla luce dei criteri di eleggibilità relativi al pregiudizio lamentato, è consigliabile che i ricorrenti specificino, nel formulario di ricorso, il danno patito. Un ricorso, infatti, può essere dichiarato irricevibile qualora la Corte ritenga che il ricorrente 'non abbia subito alcun pregiudizio importante' (cfr. art. 35(3)(b) della Convenzione).

Dal momento che il formulario di ricorso non contiene alcun paragrafo relativo alla perdita finanziaria, il punto dovrà essere sviluppato - se la questione merita attenzione - nel documento di 20 pagine che può essere allegato alla domanda.

Le richieste di equa soddisfazione che devono essere integralmente documentate possono essere accolte solo se la legge interna dello Stato convenuto non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguenze.

La Corte richiede che le richieste di equa soddisfazione siano dettagliate e accompagnate da eventuali documenti giustificativi. Se le richieste non sono dettagliate e supportate, non verrà accordata alcuna riparazione.

L'equa soddisfazione può essere accordata in virtù di tre tipi di danno e pregiudizio: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (compensazione per l'ansia, disagio e l'incertezza derivante dalla violazione), e costi e spese.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte può decidere in via equitativa di non accordare l'intera riparazione per il pregiudizio sofferto, o anche di non rendere alcuna riparazione.

La Corte può anche attribuire un ristoro per il danno morale a una persona giuridica, quale il pregiudizio alla reputazione della società, l'incertezza nelle decisioni di pianificazione, i disturbi causati alla gestione aziendale, l'ansia e disagi dei membri degli organi direttivi di una società (cfr. Comingersoll c. Portugallo, ricorso n. 35382/97, sentenza del 6 aprile 2000). Un simile pregiudizio può constare di elementi soggettivi e oggettivi, e non si presta a quantificazione esatta.

Il principio che si applica nelle richieste di equa soddisfazione è la restitutio in integrum: secondo il quale va ripristinata in capo al ricorrente la medesima situazione nella quale questi si sarebbe trovato qualora la violazione non si fosse verificata. Questo principio è enunciato nelle istruzioni pratiche ed è sviluppato nella giurisprudenza della Corte.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Corte procederà a effettuare una valutazione in via equitativa. L'avvocato dovrà, quindi, valutare oggettivamente il compenso richiesto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ma deve essere consapevole che, anche quando il calcolo sia giustificato da documentazione che lo supporta, la Corte può concedere un importo inferiore alla somma richiesta.

Quando non è stata presentata alcuna richiesta di equa soddisfazione, la Corte non accorderà alcun ristoro.

Il risarcimento per danno non patrimoniale è esente da imposte. Viceversa, il risarcimento per danno pecuniario può essere soggetto a tassazione. Il ristoro per costi e spese è esente da tasse per il ricorrente ma gli onorari ricevuti dagli avvocati possono essere soggetti a tassazione.

24. I costi e le spese possono essere rimborsati?

Il rimborso dei costi e delle spese è diverso dagli altri premi di equa soddisfazione. Il tema del risarcimento ha costituito oggetto di un'ampia giurisprudenza della Corte, illustrata anche nelle istruzioni pratiche. Se la Corte decide di concedere un rimborso per i costi e le spese, questo sarà calcolato e concesso in euro. Il ristoro può includere il costo dell'assistenza legale, nonché le spese legali come le spese di registrazione delle sentenze.

La Corte può ordinare il rimborso dei costi e delle spese sostenute dal ricorrente nel cercare di prevenire una violazione o di ottenere il risarcimento, sia nei procedimenti interni sia nel procedimento dinanzi alla Corte.

Come stabilito nelle istruzioni pratiche, nel calcolare il rimborso per costi e spese la Corte è guidata da tre principi fondamentali. Le richieste saranno accolte solo ove i costi e le spese siano stati effettivamente sostenuti, ove siano stati necessari a impedire la violazione o a porvi rimedio, e qualora siano ragionevoli nel quantum e pienamente supportate da prove. Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il ricorrente deve dimostrare che questi siano stati pagati o che gli stessi avrebbero dovuto esser corrisposti conformemente a quanto disposto per legge.

La Corte ha un potere discrezionale in merito al rimborso degli onorari degli avvocati; ciò spesso determina una corresponsione inferiore rispetto a quella richiesta dal ricorrente, anche nel caso in cui le richieste siano provate e supportate da fatture o parcelle. La Corte non è vincolata dalla normativa interna per il calcolo degli onorari degli avvocati.

È necessario fornire alla Corte i rendiconti dettagliati degli onorari e/o fatture, compresa la conferma che sono state ricevute, come ad esempio una dichiarazione dell'avvocato interessato che certifichi che il pagamento è stato effettuato è sufficiente.

La Corte non disporrà il rimborso delle somme versate da un ricorrente in relazione ai procedimenti nazionali che non abbiano alcun legame con la violazione accertata.

L'avvocato dovrà quindi spiegare l'esatta natura dei servizi prestati, in particolare quelli dedicati esclusivamente alla difesa delle violazioni descritte in varie memorie scritte dinanzi ai tribunali nazionali e, ovviamente, anche dinanzi alla Corte.

Alla luce di quanto sopra, gli avvocati non dovrebbero sorprendersi del fatto che la Corte riduca spesso i premi sotto questa voce, anche se la richiesta appare fondata.

Il pagamento del risarcimento di costi e spese accordato dalla Corte può essere effettuato direttamente sul conto bancario del ricorrente o su quello del suo avvocato, a seconda delle istruzioni inviate alla Cancelleria.

25. Quando e in che modo si svolgono le udienze dinanzi alla Corte?

Le udienze hanno luogo solo in circostanze eccezionali. Nella maggior parte dei casi non vengono tenute udienze poiché i procedimenti dinanzi alla Corte sono condotti principalmente per iscritto.

Tuttavia, in determinati casi tali udienze hanno luogo. Esse sono obbligatorie nei giudizi dinanzi alla Grande Camera.

Gli articoli dal 63 al 70 del Regolamento della Corte illustrano le modalità con le quali tali udienze debbono svolgersi

In via di principio, le udienze sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste nelle summenzionate norme. Normalmente, le udienze hanno una durata di due ore.

Non vi è alcun obbligo per il ricorrente di comparire di persona.

Viene fornita una traduzione simultanea in francese e in inglese ma, previo il permesso della Corte, gli avvocati possono anche usare la lingua ufficiale di uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Gli scritti o gli appunti ai quali si farà riferimento devono essere ricevuti dalla Cancelleria non più tardi di 24 ore prima dell'udienza, di modo che questi possano essere trasmessi agli interpreti. Tali scritti non dovranno, tuttavia, essere seguiti alla lettera durante l'udienza.

Non è prevista la possibilità di presentare commenti per iscritto durante le udienze, salvo che ciò non venga richiesto dalla Corte.

La durata delle udienze è determinata dal Presidente, come concordato precedentemente all'udienza. A ciascuna delle parti sono normalmente concessi fino a 30 minuti, e a entrambe vengono solitamente concessi ulteriori 10 minuti per la replica.

Solitamente, vi è un'interruzione dell'udienza a seguito dell'esposizione delle parti e di ciascuna delle domande poste dai membri della Camera, di modo che agli avvocati abbiano il tempo di elaborare le proprie risposte. Agli avvocati non è imposto l'obbligo di indossare la toga ma possono farlo qualora lo desiderino.

Le spese di viaggio del/dei ricorrente/i vengono rimborsate qualora la Corte condanni il governo convenuto. Tutte le udienze sono registrate e possono essere riprodotte sia in diretta che successivamente.

26. È possibile chiedere che un caso venga rinviato alla Grande Camera, e se sì, in che modo?

Ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione, le richieste di rinvio alla Grande Camera sono analizzate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla sentenza della Camera. Le richieste saranno accolte solo ove il caso presenti almeno un aspetto di eccezionalità. Il collegio valuterà la sussistenza di tale requisito nel considerare le richieste di rinvio. Le decisioni della Camera in merito all'irricevibilità di un ricorso, l'apprezzamento dei fatti da parte della stessa e l'applicazione di una giurisprudenza consolidata, non possono essere oggetto di una richiesta di rinvio alla Grande Camera.

Tra il 1 Novembre 1998 - quando il Protocollo n. 11 è entrato in vigore - e ottobre 2011, il collegio ha analizzato 2.129 richieste di rinvio. Di queste, soltanto 110 sono state accettate e hanno comportato il rinvio del caso alla Grande Camera. (cfr. "La prassi generale seguita dal collegio della Grande Camera nel decidere in merito alle richieste di rinvio a norma dell'articolo 43 della Convenzione", pubblicato dalla Corte nell'ottobre 2011).

27. È possibile per i ricorrenti ottenere il gratuito patrocinio nei procedimenti dinanzi alla Corte?

La Corte non offre il gratuito patrocinio nella fase iniziale del procedimento. Viceversa, nelle eventuali ulteriori fasi del procedimento, successivamente alla decisione della Corte di comunicare un ricorso al governo convenuto al fine di ottenere le osservazioni scritte dello stesso, i ricorrenti possono ottenere il gratuito patrocinio qualora non dispongano delle risorse economiche per assumere un avvocato e la Corte ritenga che sia necessario concedere tale patrocinio ai fini della buona conduzione della causa.

Gli articoli dal 100 al 105 del Regolamento della Corte stabiliscono le modalità di tale patrocinio.

Il presidente della Camera può concedere il gratuito patrocinio solo dopo che il governo convenuto abbia presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla ricevibilità del ricorso.

Il ricorrente deve compilare una dichiarazione, certificata dalle autorità interne autorizzate, che indichi il suo reddito, le risorse finanziarie e gli impegni finanziari del ricorrente nei confronti dei suoi familiari a carico.

Il presidente della Camera può invitare il governo convenuto a presentare osservazioni in merito alla richiesta di patrocinio gratuito.

Il cancelliere informa le parti in merito alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere determina la tariffa degli onorari da versare e l'importo di eventuali ulteriori pagamenti per coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese sostenute dal ricorrente.

Va osservato che l'importo stanziato a titolo di gratuito patrocinio è esiguo e rappresenta solo un contributo alle spese legali. Qualsiasi importo ricevuto ai fini del gratuito patrocinio viene successivamente detratto dall'eventuale rimborso disposto a titolo di equa soddisfazione dei costi e delle spese.

28. È possibile ottenere una composizione amichevole delle controversie portate dinanzi alla Corte?

L'art. 62 del Regolamento della Corte stabilisce le condizioni per il raggiungimento di un accordo fra il ricorrente e lo Stato convenuto ai fini della composizione della controversia.

La Corte incoraggia sempre le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Le trattative per la composizione amichevole sono confidenziali e possono tradursi nel versamento di una somma di denaro per risolvere completamente il caso, qualora la Corte ritenga che il rispetto dei diritti umani non giustifichi il prosieguo dell'esame del ricorso. Solo raramente la Corte ha ritenuto necessario continuare ad esaminare il caso nonostante un accordo transattivo.

Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nelle trattative per la composizione amichevole. Essi dovrebbero essere in grado di consigliare i loro clienti relativamente all'accettazione dell'accordo di composizione amichevole della controversia, soprattutto per quanto riguarda l'entità di eventuali offerte presentate dal governo convenuto.

29. Cos'è una dichiarazione unilaterale?

Quando non si raggiunge un accordo sulla composizione amichevole della controversia, il governo convenuto può presentare una dichiarazione unilaterale alla Corte ai sensi dell'articolo 62A del Regolamento. Con tale dichiarazione, il governo convenuto riconosce che vi è stata una violazione della Convenzione e s'impegna a fornire al ricorrente un'adeguata riparazione.

Solitamente, una dichiarazione unilaterale è presentata successivamente al fallimento delle trattative per la composizione amichevole di una controversia e può essere proposta durante la fase non contenziosa del procedimento (vedi sopra) o nella fase del procedimento che riguarda l'equa soddisfazione.

La presentazione di una dichiarazione unilaterale è pubblica (al contrario delle trattative per la composizione amichevole che sono, invece, riservate).

30. Pubblicazioni utili della Corte

Il sito web della Corte EDU mette a disposizione numerose pubblicazioni che possono interessare gli avvocati per quanto riguarda la formulazione di un ricorso nonché i procedimenti dinanzi ai giudici interni.

a) Nota informativa sulla giurisprudenza

Questa pubblicazione mensile contiene una sintesi dei casi (sentenze, decisioni sulla ricevibilità, casi comunicati e casi pendenti dinanzi alla Grande Camera) considerati di particolare interesse. Ogni sintesi ha un'epigrafe ed è classificata in ragione agli articoli della Convenzione ai quali il caso fa riferimento, nonché sulla base di parole chiave. La nota informativa sulla giurisprudenza fornisce anche notizie in merito alla Corte e alle pubblicazioni della stessa

b) guida pratica sulla ricevibilità

Questa guida pratica sui criteri di ricevibilità è principalmente indirizzata ad avvocati che intendono introdurre un ricorso dinanzi alla Corte. Enuncia le condizioni per la ricevibilità di un ricorso.

c) I rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte

I rapporti di ricerca sono preparati dalla Divisione per la ricerca della Corte. Non sono vincolanti per la Corte e riguardano la giurisprudenza rilevante tanto per i casi pendenti, quanto per i casi già decisi.

d) Schede informative, guide e relazioni giurisprudenziali

Il servizio stampa della Corte redige delle schede informative tematiche sulla giurisprudenza della Corte e sui casi pendenti (nel gennaio 2018 è stata pubblicata una scheda informativa sul segreto professionale legale).. Vi sono anche guide e rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte.

e) Pubblicazioni in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA

- Manuale di diritto europeo in materia di non discriminazione

Questo manuale, pubblicato nel 2010 in collaborazione tra la Corte EDU e l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di non discriminazione. Esso comprende la giurisprudenza della Corte rilevante in tale settore ed esamina il contesto, le diverse tipologie di discriminazione e le potenziali difese alle stesse e la portata della normativa europea con riferimento ai soggetti e alle categorie tutelate (orientamenti sessuali, disabilità, età, razza, nazionalità). La giurisprudenza riportata nel manuale riguarda il periodo compreso fra luglio 2010 e dicembre 2011. Un’edizione aggiornata è stata pubblicata nel 2018.

- Manuale di diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione

Questo manuale, la seconda pubblicazione in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA, è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di asilo, frontiere e immigrazione. Si concentra, in particolare modo, sulla normativa che è rilevante per gli extra-comunitari che si trovano in Europa e copre una vasta gamma di argomenti, incluso l’accesso alle procedure di asilo, le deportazioni forzate, la detenzione e le restrizioni alla libertà di movimento

- Manuale di diritto europeo in materia di protezione dei dati personali

Questo manuale, che funge da fonte di riferimento primaria, è volto a diffondere e migliorare le conoscenze in ambito di protezione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. È progettato per professionisti nel settore legale non specializzati, giudici, autorità nazionali per la protezione dei dati e altri soggetti che operano nel settore della protezione dei dati personali.

- Manuale di diritto europeo relativo ai diritti del fanciullo

Questo manuale, pubblicato nel 2015, è una raccolta del diritto del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea relativo alla protezione e alla promozione dei diritti dei bambini.

- Manuale di diritto europeo sull’accesso alla giustizia

Questo manuale, pubblicato nel 2016, riassume le principali questioni chiave riguardanti l’accesso alla giustizia delineando la legge, compresa la giurisprudenza in questo settore.

f) La biblioteca della Corte


Istituita nel 1966, la biblioteca contiene una vasta collezione di letteratura in materia di diritti umani. È possibile accedere alle risorse della biblioteca previo appuntamento.

g) Il database HUDOC disponibile sul sito della Corte

Il database HUDOC permette l’accesso alla giurisprudenza della Corte, della Commissione Europea per i Diritti Umani e del Comitato dei Ministri.

Le questioni giuridiche poste da ciascun ricorso sono riassunte in una lista di parole chiave. Tali parole chiave sono scelte fra una serie di termini tratti dal testo della Convenzione e dei successivi Protocolli.

h) Il programma HELP (cfr. domanda14)



III. Contenuto ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in caso di domande individuali e ricorsi contro tali sentenze

31. È possibile impugnare le sentenze della Corte EDU?

Le decisioni di irricevibilità e le sentenze emanate dai Comitati o dalla Grande Camera non possono essere impugunate. Ad ogni modo, se una Camera ha emesso una sentenza, le parti possono chiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera affinché questa lo riesamini. Tale riesame ha carattere eccezionale (cfr. domanda 26).

32. Qual è il contenuto principale delle sentenze della Corte EDU?

Nelle proprie sentenze, la Corte EDU si pronuncia sulla condotta dello Stato convenuto stabilendo se vi è stata o meno una violazione e, in caso affermativo, indica quali articoli della Convenzione o dei Protocolli sono stati violati. A seconda della natura della violazione, la Corte può ordinare allo Stato di adottare misure generali o particolari. Quando un ricorrente ha presentato richiesta di equa soddisfazione, la Corte EDU si pronuncia anche in merito a tale questione stabilendo se questi abbia diritto o meno a ricevere una forma di riparazione da parte dello Stato convenuto (solitamente una somma di denaro). La Corte può anche riconoscere spese legali e interessi di mora.

33. Cos'altro possono contenere le sentenze della Corte EDU?

In caso di violazioni sistemiche, tipicamente di natura legislativa, la Corte EDU può disporre che lo Stato convenuto emani, modifichi o abroghi una determinata normativa interna. In casi eccezionali, la Corte può imporre misure specifiche e fissare una scadenza per tale operazione. Quando legiferano, gli Stati sono vincolati dall'interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, fatto salvo per il margine di apprezzamento loro concesso. Sempre eccezionalmente, la Corte EDU può disporre che uno Stato adotti specifiche misure individuali, quali la riapertura di un procedimento ingiusto, la cessazione della detenzione di un ricorrente o riconosca il diritto di un ricorrente a incontrare il minore del quale ha la custodia. La Corte non è competente in merito alla cassazione di una sentenza dei giudici interni o all'abrogazione di una legge statale (cfr. domanda 36).

34. Cos'è una sentenza pilota?

La procedura della sentenza pilota si attiva quando la Corte riceve un numero significativo di ricorsi relativamente al medesimo caso, o quando i fatti di un ricorso rivelino l'esistenza di un problema strutturale o sistemico o di altre disfunzioni dello Stato convenuto, che potrebbero generare ulteriori ricorsi. La Corte può quindi selezionare uno o più ricorsi da trattare in via prioritaria, rinviando l'esame dei rimanenti. Quando la Corte tratta i casi prioritari, essa cerca di trovare una soluzione che vada oltre il particolare caso in esame, così da poter coprire tutti i casi simili che sollevano la medesima questione. Nel pronunciare le sentenze pilota, la Corte EDU dispone che lo Stato convenuto adempia agli obblighi previsti dall'art. 46, adeguando la propria legislazione ai requisiti della Convenzione, di modo che a tutti gli altri ricorrenti, attuali o potenziali, sia garantita giustizia. Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte EDU lo condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio. Durante la procedura delle sentenze pilota la Corte può decidere, in qualsiasi momento, di esaminare uno dei casi omogenei precedentemente rinviati qualora ciò sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia. Se le parti di un caso pilota giungono a una composizione amichevole della loro controversia, tale accordo deve includere una dichiarazione dello Stato in merito all'attuazione delle misure generali indicate nella sentenza pilota, la quale deve specificare la riparazione da accordare agli altri ricorrenti, attuali o potenziali. L'esecuzione delle sentenze pilota è una priorità per il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

35. Come s'instaura la procedura della sentenza pilota?

La Corte EDU decide ex officio se instaurare o meno la procedura della sentenza pilota. In ogni caso, un avvocato può presentare istanza alla Corte EDU affinché adotti tale procedura, qualora il caso del ricorrente da lui assistito sia rappresentativo di una moltitudine di altri casi generati dal medesimo problema dell'ordinamento interno

36. La Corte EDU può privare di efficacia le leggi interne o le decisioni dei giudici nazionali che violano la Convenzione?

No. La Corte EDU può soltanto affermare che certe azioni, omissioni, leggi o decisioni giudiziali di uno Stato violano la Convenzione. Essa non può privare di efficacia o annullare tali atti. Gli Stati Lo Stato convenuto è tuttavia vincolato dalle statuizioni della Corte e uno dei principali obiettivi del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (CM) per la supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte è quello di garantire che venga posta fine alle violazioni continue della Convenzione e che le stesse non si verifichino in futuro.

37. Chi è responsabile per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU?

E' lo Stato convenuto in questione ad essere responsabile per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU. Tale esecuzione è controllata dal CM. Nell'esecuzione delle sentenze della Corte, gli Stati, dopo aver pagato la equa soddisfazione concessa normalmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della sentenza, hanno un margine di apprezzamento, tranne per ciò che riguarda specifiche misure o azioni ordinate dalla Corte. In ogni caso, gli Stati sono tenuti a porre fine alle violazioni della Convenzione in corso e a impedire che le stesse si verifichino nuovamente in futuro.

38. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU concluda che una o più sentenze pronunciate dai giudici interni o determinati provvedimenti amministrativi violino la Convenzione?

Lo Stato deve garantire che le conseguenze della(e) violazione(e) per il(i) ricorrente(i) siano cancellate, o altrimenti che la restitutio in integrum sia, per quanto possibile, realizzata - cioè adottare le cosiddette misure individuali (si veda in particolare la raccomandazione del CM (2000)2 agli Stati membri e l'art. 6 del Regolamento del CM per la supervisione dell'esecuzione). Il risarcimento può assumere molte forme a seconda delle violazioni accertate, della situazione del ricorrente e della natura e della portata di qualsiasi equa soddisfazione concessa dalla Corte (che può, ad esempio, aver fornito un pieno risarcimento per la perdita di opportunità o per il danno pecuniario e non pecuniario subito).

Gli Stati possono, ad esempio, essere tenuti a garantire che:

- le decisioni e le sentenze impugnate possano essere riaperte (ad es. nei casi riguardanti procedimenti iniqui o comunque ingiusti, in particolare in materia penale);
- la questione possa essere riesaminata in altro modo (spesso in casi familiari in cui l'autorità di cosa giudicata è debole);
- possa essere concesso un risarcimento (ad es. per la perdita di un'opportunità, se non è possibile riaprire un procedimento civile o amministrativo - vedi sotto);
- i provvedimenti di allontanamento che violano la Convenzione siano annullati, eventualmente combinati con altre misure come la concessione di un permesso di soggiorno;
- indagini penali siano avviate/riaperte/richieste nei casi di violazione degli art. 2 e 3 della Convenzione;
- informazioni personali raccolte dallo Stato in violazione della Convenzione siano distrutte;
- sentenze nazionali non eseguite vengano eseguite;
- persone tenute in detenzione in condizioni inumane siano trasferite in strutture di detenzione adeguate.
- il giudice sia reintegrato presso la Corte Suprema.

Il diritto alla riapertura di un procedimento penale iniquo o comunque ingiusto è generalmente riconosciuto. Molti Stati hanno anche norme per la riapertura di procedure amministrative o procedimenti giudiziari in materia civile e amministrativa a seguito di una sentenza negativa della Corte (tenendo in debita considerazione le esigenze di certezza del diritto e i diritti dei terzi in buona fede).

Se la violazione riguarda altri casi o situazioni, lo Stato è inoltre tenuto ad adottare misure generali per porre fine a tali violazioni, ad esempio estendendo il diritto di riapertura dei procedimenti anche a tali casi, e per impedirne di nuovi in futuro, ad esempio modificando la giurisprudenza nazionale, la prassi amministrativa o la legislazione pertinente (cfr. anche le domande 39 e 40 e le raccomandazioni del CM (2004)5 e (2004)6 e l'art. 6 del regolamento del CM per la supervisione dell'esecuzione).

39. Quali azioni dovrà porre in essere uno Stato qualora la Corte EDU riscontri che legislazione domestica viola la Convenzione?

Lo Stato dovrà, anzitutto, considerare se la violazione della Convenzione possa essere evitata (nel caso di specie e in tutte le situazioni future) tramite un'interpretazione conforme alla Convenzione del diritto interno pertinente. Qualora ciò non sia possibile, lo Stato deve riformare tale normativa alla luce della sentenza della Corte EDU. La scelta dell'azione correttiva sarà alla base del piano d'azione per l'esecuzione che dovrà essere presentato al CM al più tardi entro sei mesi dopo che la sentenza sarà passata in giudicato e tale piano d'azione costituirà la base per la supervisione dell'esecuzione della sentenza da parte del CM (si veda anche la domanda 42).

40. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU concluda che la Costituzione dello stesso viola la Convenzione?

L'obbligo per gli Stati convenuti di rispettare le sentenze della Corte è incondizionato e il diritto costituzionale nazionale deve anche rispettare i requisiti della Convenzione come interpretati dalla Corte nelle sentenze pronunciate contro lo Stato. La questione se lo Stato consideri la Convenzione allo stesso livello della sua costituzione o al di sotto di essa è rilevante soprattutto per attribuire la responsabilità di questa reinterpretazione alla Corte costituzionale nazionale o al legislatore nazionale. Lo Stato dovrebbe quindi modificare la disposizione pertinente della sua costituzione, a meno che non possa essere interpretata in modo coerente con la Convenzione (sono state apportate numerose modifiche costituzionali anche per dare piena efficacia alle sentenze della Corte - ad esempio in Armenia, Grecia, Ungheria, Slovacchia e Turchia).

41. Chi supervisiona che lo Stato dia attuazione alle sentenze della Corte EDU?

Il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è responsabile della supervisione delle sentenze della Corte EDU. Il Comitato è assistito dal Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte. Per alcune informazioni di carattere generale la 13a Relazione annuale può fornire utili informazioni di base e statistiche <https://rm.coe.int/annual-report-2019-1/16809e1c59>. Il ricorrente non ha il diritto di partecipare alle riunioni del CM, ma in base all'art. 9 del Regolamento del CM per la supervisione dell'esecuzione <https://rm.coe.int/16806eebf0> può scrivere al CM, se l'equa soddisfazione non è stata pagata o se non sono state adottate misure individuali.

Questo non può essere fatto in relazione a misure generali.

42. Qual è l'approccio del Comitato dei Ministri in merito ai propri compiti di supervisione?

La vigilanza è in linea di principio pubblica e si basa su una procedura a doppio binario. I nuovi casi sono rapidamente classificati sotto una supervisione standard o rafforzata. La vigilanza rafforzata è riservata ai casi che richiedono misure individuali urgenti, sentenze pilota, casi interstatali o casi che rivelano, come individuato direttamente dalla Corte nella sua sentenza o successivamente nella procedura dinanzi al CM, questioni strutturali rilevanti o complesse. Il Comitato dei diritti umani specializzato del CM (CMDU) si concentra sui casi sotto sorveglianza rafforzata, ma l'esecuzione di tutti i casi è monitorata dal Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte.

La supervisione si basa sui piani d'azione presentati dagli Stati e, una volta terminata l'esecuzione, sui rapporti d'azione. Nel corso della procedura di supervisione, i richiedenti e i loro rappresentanti, le ONG e le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani (Difensori civici, istituti di ricerca e altre istituzioni simili, come definito nella legislazione nazionale) possono presentare comunicazioni al CM come previsto dall'art. 9 del Regolamento del CM per la supervisione dell'esecuzione.

L'esecuzione dei casi sotto supervisione rafforzata è sottoposta a un esame più dettagliato in occasione delle riunioni del CM, di norma le riunioni trimestrali del CMDH. Il CM fornisce incoraggiamenti, raccomandazioni o altri incentivi per promuovere e facilitare l'esecuzione. Nei casi sotto supervisione standard, il CM si limita, in linea di principio, a prendere nota dei piani d'azione presentati dallo Stato convenuto.

Il Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze fornisce assistenza e consulenza al CM e segue l'esecuzione delle sentenze della Corte in tutti i casi al fine di contribuire a risolvere i problemi di esecuzione. Lo stato di esecuzione in tutti i casi pendenti è presentato sul sito web del Dipartimento. Il Dipartimento si consulta regolarmente con gli Stati che hanno risposto, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di piani d'azione, e offre anche varie forme di sostegno e assistenza ogniqualvolta richiesto, comprese riunioni multilaterali per consentire a tutti gli Stati membri interessati da un determinato problema di condividere l'esperienza con la partecipazione di organismi esperti.

43. Dove si possono trovare informazioni sui casi pendenti, sullo stato di esecuzione e altre informazioni rilevanti?

Un elenco di tutti i casi pendenti, insieme a una sintesi dello stato di esecuzione, è disponibile sul sito web del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze. Le decisioni del CM e le comunicazioni ad esso sottoposte sono in linea di principio pubbliche (cfr. Art. 8 del Regolamento del CM per la supervisione dell'esecuzione) e sono pubblicate sia sul sito web del Dipartimento (principalmente caso per caso) sia su quello del CM (principalmente raggruppate). Un nuovo motore di ricerca, simile a HUDOC per le sentenze della Corte, permette di cercare i casi soggetti a esecuzione. Il Dipartimento pubblica anche altro materiale rilevante per l'esecuzione, comprese informazioni sulle raccomandazioni del CM agli Stati membri e i risultati di tavole rotonde multilaterali o altri eventi simili. Link al sito web del CM: www.coe.int/cm: Link al sito web del Dipartimento: <https://www.coe.int/en/web/execution>.

44. Cosa si può fare se uno Stato non ottempera al proprio dovere di liquidare il risarcimento disposto ovvero se non ha rimediato adeguatamente a una violazione della Convenzione

La maggior parte dei risarcimenti per equa soddisfazione sono pagati tempestivamente dallo Stato interessato. Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato entro il termine specificato nella sentenza, che di solito è di tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva, sono dovuti gli interessi di mora come specificato nella sentenza della Corte. Nel caso in cui il pagamento sia comunque urgente, l'avvocato interessato deve indicarlo alle autorità statali competenti e, se necessario, sottoporre la questione anche al CM con la procedura di cui alla art. 9, co. 1.

Allo stesso modo, se non sono state adottate misure individuali, o se sorgono altri problemi, l'Avvocato deve segnalarlo al CM il più presto possibile, commentando i Piani d'Azione o i Rapporti d'Azione, ovvero presentando osservazioni separate ai sensi dell' art. 9, co. 1. Se il diritto o la libertà violata è un diritto cui il ricorrente può rinunciare, tali reclami sono importanti per garantire risposte adeguate al CM (non tutti i richiedenti desiderano, ad esempio, la riapertura di un procedimento penale ingiusto e il CM non esaminerà quindi i possibili ostacoli alla riapertura di propria iniziativa). Se il diritto in questione non è di tale natura, ad esempio in molti casi di violazione degli artt. 2 e 3, il CM seguirà invece d'ufficio la questione delle misure individuali (ad esempio per garantire che siano svolte indagini penali efficaci per identificare e, se del caso, punire gli agenti statali responsabili).

Se la violazione è continuata, o se gli ostacoli incontrati possono essere considerati come fatti nuovi che sollevano nuovi interrogativi in merito ai diritti e alle libertà tutelati dagli art. da 2 a 18 della Convenzione, è anche possibile presentare una nuova domanda alla Corte (cfr.: *Bochan c. Ucraina* (n. 2) [GC] n. 22151/08). Numerose questioni di restitutio in integrum possono tuttavia essere considerate al di fuori dell'ambito dei diritti tutelati da questi articoli (ad esempio il diritto di ottenere la restituzione di un permesso di soggiorno ingiustamente annullato o il diritto di ottenere la riapertura di un procedimento penale ingiusto), e le possibilità di successo di nuovi ricorsi alla Corte sono quindi molto limitate. Se tali i ricorsi sono presentate alla Corte, è probabile che il CM attenda il loro esito prima di proseguire la sorveglianza.

Se le misure generali non vengono adottate tempestivamente o sono comunque inadeguate a rimediare alle violazioni riscontrate, il CM utilizzerà i diversi strumenti a sua disposizione - si veda ad esempio il riepilogo contenuto nel rapporto annuale 2014 del CM - per indurre ad adeguarsi. Se gli strumenti ordinari a supporto del processo di esecuzione non riescono a risolvere le questioni, il CM può intraprendere una serie di azioni, di solito sotto forma di una risoluzione provvisoria, eventualmente includendo una dichiarazione del fatto che lo Stato non sta rispettando i suoi obblighi ai sensi della Convenzione e/o in qualità di Stato membro del Consiglio d'Europa. Dal 2010, anno dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14, il CM è autorizzato a chiedere alla Corte (ai sensi dell'articolo 46, co. 4, della Convenzione) di dichiarare che uno Stato non sta rispettando i propri obblighi. Nel caso *Mammadov c. Azerbaijan* <http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-193543> il CM ha infine ritenuto necessario avviare la procedura di infrazione ai sensi dell'art. 46, co. 4, della Convenzione. La sentenza della Corte è stata pronunciata nel maggio 2019, confermando con forza la posizione chiara e coerente del CM. Nonostante i forti appelli alle autorità azere, il ricorrente ha continuato a subire le conseguenze della violazione dei diritti contemplati nella Convenzione. Questo fallimento aveva portato il processo di esecuzione a una situazione di gravità senza precedenti, sollevando la questione delle misure da adottare ai sensi dell'art. 46, co. 5, della Convenzione.

I casi di vero e proprio rifiuto di ottemperare sono molto rari e possono portare a diverse ulteriori risposte, tra cui l'invito agli Stati membri a intraprendere qualsiasi azione che ritengano opportuna per garantire l'esecuzione, e infine l'esclusione dal Consiglio d'Europa (il CM ha chiaramente affermato che il rispetto delle sentenze della Corte è una condizione per l'appartenenza all'organizzazione - si veda in particolare la risoluzione provvisoria ResDH (2006)26).

Un'area molto poco esplorata è quella relativa alla possibilità di eseguire la parte monetaria insoddisfatta di una sentenza della Corte, nell'ordinamento giuridico interno dello Stato convenuto o anche di uno Stato terzo.

In linea di principio non vi è alcun ostacolo a tale azione legale, poiché il compito del Comitato dei Ministri è solo quello di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze.

45. Cosa si può fare se l'esecuzione di una sentenza della Corte EDU è ostacolata da difficoltà interpretative in merito alla stessa

L'esecuzione può sollevare questioni relative all'interpretazione della sentenza, o di casi precedenti della Corte EDU. Esistono diverse vie per superare tali problemi, in particolare facendo affidamento sulla competenza del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze e sulla competenza del CM stesso. In alcune situazioni, i problemi sono così strettamente legati alla formulazione esatta della sentenza, che la via migliore può essere quella di chiedere un'interpretazione alla Corte. Le parti possono chiedere tale interpretazione entro i termini previsti dal regolamento della Corte (regola 79 - un anno dalla data della pronuncia, cioè di solito circa cinque o nove mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva). Se tale richiesta non è stata presentata, in particolare quando i problemi sorgono solo dopo la scadenza del termine, il Tribunale, in virtù di una nuova competenza accordata dal Protocollo n. 14, può esso stesso, in virtù di una nuova competenza accordata dal Protocollo n. 14, chiedere l'interpretazione della sentenza definitiva qualora ritenga che il controllo dell'esecuzione sia ostacolato da un problema di interpretazione della sentenza. In questo caso non è previsto alcun limite di tempo.

46. Cosa si può fare se vi sono errori in un provvedimento o in una sentenza emanata dalla Corte ?

L'articolo 81 del Regolamento della Corte permette alla Corte di rettificare, motu proprio o su richiesta della parte interessata, errori di trascrizione, di calcolo o altre inesattezze evidenti contenuti in un provvedimento o in una sentenza, a patto che tale richiesta sia presentata entro un mese dall'adozione del provvedimento o dalla pronuncia della sentenza.

47. È possibile per una delle parti chiedere la revisione di una sentenza?

L'articolo 80 del Regolamento della Corte illustra le circostanze nelle quali una delle parti può chiedere alla Corte la revisione di una sentenza in un caso sul quale si è già deciso. Una parte può esercitare tale facoltà qualora emerga un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l'esito del caso ma che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti.

48. È possibile che uno Stato si rifiuti di dare esecuzione ad una sentenza della Corte EDU sulla base del fatto che il giudice interno di ultima istanza o la Corte Costituzionale dello stesso sostenga che non sia intervenuta una violazione della legge costituzionale nazionale o della Convenzione?

A norma dell'art. 46, gli Stati sono tenuti a rispettare le sentenze in cui sono parti convenute; pertanto, le loro Corti Costituzionali o Supreme sono vincolate dall'interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, nonché dalle conclusioni della stessa in merito all'avvenuta violazione della Convenzione. In molti Stati la tutela dei diritti umani sancita dalla Convenzione va oltre quella disposta dalle costituzioni nazionali. Qualora il giudice, le Corti Costituzionali o Supreme di uno Stato ritengano che la Costituzione di tale Stato violi la Convenzione, le Corti interne devono come prima cosa cercare di interpretare la Costituzione nazionale alla luce della Convenzione. Se e nella misura in cui ciò non fosse possibile, lo Stato dovrebbe emendare la propria Costituzione per fare in modo che questa sia in linea con la Convenzione (così come interpretata dalla Corte EDU). Ciò deve avvenire anche quando la Costituzione nazionale di uno Stato è superiore alla Convenzione in base alla sua gerarchia delle fonti (cfr. domanda 40).

49. Guida utile pubblicata dalla Corte

La Corte ha recentemente pubblicato una «Guida sull'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze», che analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'art. 46. Questa guida viene regolarmente aggiornata in lingua inglese.



IV. Consigli pratici per la procedura di presentazione del ricorso

La Corte ha modificato l'Art. 47 del Regolamento della Corte che si riferisce alla presentazione di una domanda come persona fisica o giuridica, gruppo di individui o ONG. La prassi della Corte nel trattamento delle nuove è molto rigorosa. I consigli pratici riportati in questa sezione si concentrano sulla nuova prassi. Si intende anche avvertire gli operatori del settore sulla nuova pratica, per accelerare l'esame dei ricorsi validi da parte della Corte.

I requisiti formali per la presentazione di una domanda sono applicati in modo rigoroso. Qualsiasi deroga alle regole e alla prassi può essere accettata solo se è adeguatamente spiegata (ad esempio nella sezione 71 "commenti" nel formulario di ricorso) ed è giustificata. I ricorsi che non soddisfano questi severi requisiti sono considerate come non presentate e sono del tutto prive di efficacia. Siete stati avvertiti.

50. *La Cancelleria risponde alle richieste di informazioni su come presentare u ricorso?*

Nella parte «Ricorrenti» del sito web della Corte e nelle istruzioni pratiche sono disponibili ampie informazioni e linee guida che spiegano come presentare una domanda e come compilare correttamente il formulario di ricorso obbligatorio. Se un tentativo di ricorso non soddisfa i requisiti dell'art. 47 del regolamento della Corte, la Cancelleria risponderà formalmente identificando la carenza e sottolineando che non è stato presentato un ricorso valido. Fatta salva questa premessa, tuttavia, a meno che non vi siano validi motivi per un'eccezione, la Cancelleria non risponde alle singole domande relative a un ricorso.

51. *È possibile presentare u ricorso in più fasi o integrando un'istanza precedente?*

No: a meno che non venga fornita una spiegazione valida (ad esempio, difficoltà a corrispondere con un cliente ricorrente che si trova in carcere), il formulario di ricorso può essere presentato solo una volta e completo. Se è incompleto o non è conforme alla rigorosa interpretazione che la Cancelleria dà dell'art. 47, sarà respinto e dovrà essere ripresentato in modo corretto e completo. Non si terrà conto del formulario precedentemente presentato in modo errato. Solo un formulario di ricorso correttamente compilato può interrompere il termine di sei mesi di cui all'art. 35 e dare luogo a una domanda registrata che sarà decisa dalla Corte.

52. *È possibile presentare un ricorso senza utilizzare il formulario di ricorso ufficiale disponibile sul sito web?*

No: il ricorso può essere presentata solo tramite un formulario di ricorso aggiornato, disponibile sul sito web della Corte: che deve inoltre:

- essere firmato sia dal ricorrente che dall'avvocato (una procura separata non è accettabile);
- Il formulario originale contenente entrambe le firme originali deve essere depositato: le firme in copia sono respinte;
- Essere autsufficiente, senza fogli allegati e in modo succinto
 - esporre tutti i fatti,
 - le doglianze e
 - una descrizione dei rimedi domestici intentanti ed esauriti.

53. *Il formulario di ricorso deve contenere le doglianze come documento a sé stante?*

Sì: La Corte richiede che l'autosufficienza del ricorso ai sensi della Convenzione, ossia i fatti rilevanti e tutte le fasi del procedimento interno, siano riassunti nel formulario di ricorso in modo che tale modulo fornisca tutto

ciò che è necessario per effettuare una prima valutazione della domanda. Ciò consente alla Corte di comunicare immediatamente le istanze in oggetto al governo convenuto senza che la Cancelleria debba preparare una dichiarazione dei fatti di causa (comunicazione immediata).

54. Documenti che devono accompagnare il formulario di ricorso

Devono essere incluse e impaginate copie di tutte le decisioni giudiziarie nazionali pertinenti, comprese le prove che dimostrano l'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali, come ad esempio il deposito di una copia delle memorie dell'appello finale nazionale.

55. Ulteriori documenti che devono accompagnare il formulario di ricorso

Inoltre, possono essere presentate ulteriori argomentazioni, strettamente limitate ad un massimo di venti pagine, che sviluppano i fatti, le doglianze e il modo in cui sono stati esauriti i rimedi nazionali. Questo materiale aggiuntivo non deve aggiungere punti che sono stati omessi dal formulario. Se viene presentato altro materiale di supporto, la sua necessità deve essere dimostrata e spiegata in modo chiaro e convincente.

56. I requisiti sono diversi quando si presenta un ricorso per un gruppo di individui?

I requisiti sono sostanzialmente gli stessi per i ricorsi di gruppo, in cui più richiedenti si lamentano della stessa situazione e sono stati parti dello stesso procedimento nazionale, per cui è necessario ottenere i dati personali individuali e le firme, in originale, di ogni membro del gruppo e che le prime due pagine del consueto formulario di ricorso siano controfirmate dall'avvocato rappresentante per ogni membro del gruppo: Iniziate a raccogliere le firme in anticipo! La Corte richiede che i gruppi di più di cinque richiedenti forniscano i loro dati personali in una tabella che viene messa a disposizione su richiesta alla Cancelleria e che viene riportata sul sito web della Corte; i gruppi più grandi possono essere indirizzati a presentare ricorso per via elettronica in aggiunta ai formulari cartacei originali. Si noti che, qualora i richiedenti lamentino il funzionamento di una posizione giuridica nazionale comune, ma i fatti della loro causa e i procedimenti nazionali da essi avviati differiscano tra loro, i loro ricorsi non riguardano un «gruppo di individui»: ogni individuo dovrà presentare un ricorso indipendente.

57. I requisiti sono diversi quando si presenta un ricorso per un'azienda, un'altra persona giuridica o una ONG?

L'amministratore o altra persona autorizzata ai sensi del regolamento interno della società o altra persona giuridica deve compilare e firmare il formulario di ricorso. Ciascuno deve inoltre fornire la prova del proprio diritto e dell'autorità di vincolare la società o altra persona giuridica con la propria decisione e la propria firma. Ad esempio, un estratto del registro nazionale delle imprese può stabilire l'autorità di un determinato amministratore. Le indicazioni della Corte in merito a quale sia esattamente la prova sufficiente di tale autorità sono scarse. Anche in questo caso, la firma originale di ciascun amministratore sarà richiesta sul ricorso, insieme a quella del rappresentante legale.

58. SUGGERIMENTO

Questi sono solo esempi della formalità con cui la Corte tratta ora le i ricorsi al momento della prima presentazione e della complessità dei requisiti per la presentazione di un ricorso con esito positivo. I requisiti sul sito Internet della Corte devono essere seguiti scrupolosamente in ogni dettaglio, affinché un ricorso possa essere trattato come presentato con successo. Gli avvocati devono cercare di presentare un ricorso entro il termine di sei mesi, in modo che, se un primo tentativo non è conforme all'art. 47, ci possa essere ancora tempo per ripresentare un ricorso perfezionato.

59. Un formulario di ricorso incompleto può essere ripresentato se viene rivisto e perfezionato?

Nel caso in cui sia stata tentato un ricorso non conforme all'art. 47, la Cancelleria scriverà all'avvocato interessato segnalando le carenze. La lettera della Cancelleria proseguirà poi: «Di conseguenza, i vostri ricorsi non possono essere esaminati dalla Corte. Si prega di notare che non è stato conservato alcun documento o presentazione da voi fornita. Se desiderate che la Corte esamini i vostri ricorsi, dovete presentare un formulario di ricorso completo, autosufficiente, inclusi gli allegati, come richiesto dall'art. 47». Ne consegue che un ricorso completamente nuovo deve essere presentato con un formulario autonomo, correttamente compilato e con tutti i documenti giustificativi necessari, come le decisioni interne e le memorie nei ricorsi interni che dimostrano che gli argomenti

ora presentati alla Corte sono stati fatti valere dinanzi ai giudici nazionali. Il formulario di ricorso dovrà essere nuovamente firmato dal/i ricorrente/i e controfirmato dall'avvocato e depositato prima della scadenza del termine di sei mesi. Solo un formulario compilato correttamente può fermare tale termine.

60. Come deve essere presentata un ricorso?

Il ricorso deve essere presentata a mezzo posta o consegnato di persona alla Corte. In caso di utilizzo della posta, la data di spedizione (comprovata dal timbro postale) costituisce la data di presentazione del ricorso, mentre la data di ricevimento da parte della Corte in orario di lavoro è la data di presentazione dei ricorsi consegnati alla Corte. I ricorsi non possono essere presentati via fax (ad eccezione delle richieste di provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 39, cfr. domanda 21 sopra).

I ricorrenti e i loro avvocati devono inviare il formulario e altra corrispondenza alla Corte a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di avere una registrazione.

61. È possibile presentare un ricorso in via elettronica?

I ricorsi non possono essere presentati in via elettronica. La Cancelleria permette il deposito elettronico nelle fasi successive di alcuni procedimenti.

62. L'intero procedimento può essere svolto in una lingua diversa dal francese o dall'inglese?

La Corte ha due lingue ufficiali, l'inglese e il francese (articolo 34 § 1 del regolamento della Corte). Il ricorso e i relativi documenti giustificativi possono essere presentati in qualsiasi lingua (diversa dall'inglese o dal francese) utilizzata come lingua ufficiale di una delle Parti contraenti (art. 34 § 2 del Regolamento della Corte). Non è necessario tradurre i documenti o le sentenze della procedura interna. Dopo la data in cui la domanda viene comunicata al governo convenuto, le memorie devono essere presentate in inglese o in francese.

63. L'identità del ricorrente può essere tenuta segreta, anche nei confronti del governo convenuto?

In linea di principio, la procedura della Corte è pubblica (ad eccezione delle trattative di transazione, art. 39, co. 2 della Convenzione). L'art. 47 co. 4 del Regolamento della Corte prevede, tuttavia, la possibilità di mantenere l'identità del ricorrente e/o alcune parti del fascicolo del caso riservate al pubblico, ma non al governo convenuto. La richiesta deve essere motivata al momento della presentazione di tale richiesta al Presidente. Anche nel caso in cui il Presidente accolga tale richiesta, l'identità del ricorrente sarà rivelata al governo convenuto se il caso viene loro comunicato per osservazioni, perché in quella fase l'intera richiesta viene inviata al governo convenuto interessato.

64. Quando e perché la Cancelleria contatterà l'avvocato del ricorrente?

Ci sono generalmente cinque motivi per cui la Cancelleria può contattare l'avvocato del ricorrente nelle fasi iniziali del processo quando le nuove domande sono esaminate per valutare la conformità all'art. 47. In questa fase, i casi palesemente inammissibili vengono prontamente respinti dal giudice unico e ai restanti ricorsi viene assegnato un adeguato grado di priorità e esaminati di conseguenza. I ricorsi completi ai sensi dell'art.47 possono essere immediatamente comunicati al governo convenuto. La Cancelleria scriverà all'avvocato del ricorrente quando:

- a. Un ricorso non è conforme all'art. 47 e quindi non viene considerato come tale. La Cancelleria indicherà quali informazioni mancano. Il processo deve ripartire da zero;
- b. Il ricorso è dichiarato inammissibile. La lettera dichiarerà che non vi è alcun appello possibile contro tale decisione e che il file verrà distrutto entro 12 mesi. Questo può essere il primo riscontro che la Cancelleria dà relativamente a ricorso;
- c. Il ricorso non è né immediatamente dichiarato inammissibile, né immediatamente comunicato al governo convenuto. In questi casi l'attesa è lunga;
- d. la Cancelleria ha bisogno di informazioni o documenti per l'esame della causa da parte della Corte,
- e. Il ricorso è stato comunicato al governo convenuto per osservazioni sulla ricevibilità e sul merito. Se si tratta di una comunicazione immediata di un ricorso recentemente presentato di recente, la Cancelleria invierà semplicemente il ricorso al governo convenuto. Se la comunicazione fa seguito ad un esame più lungo del ricorso da parte della Corte, alla lettera sarà allegata una ricostruzione dei fatti preparata dalla Cancelleria, nonché e le domande alle quali il governo convenuto è stato invitato a rispondere. Tali memorie saranno

precedute dalla fase non contenziosa del procedimento sopra descritta

In ogni caso, i legali dei ricorrenti dovranno sempre inviare alla Corte i ricorsi e qualsiasi altra corrispondenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, poiché le valutazioni della Cancelleria implicite nelle fasi sopra riassunte possono richiedere tempo.

65. *La Cancelleria informa il difensore del ricorrente numero del ricorso una volta che questo viene registrato?*

Se il formulario di ricorso viene valutato come completo, il ricorso verrà registrato e numerato. Il ricorrente o il suo difensore verranno informati via posta. L'avvocato dovrà menzionare il numero assegnato nella corrispondenza con la Corte. Nei casi giudicati direttamente inammissibili, l'avvocato riceverà esclusivamente una notifica del numero di registrazione in una lettera indicante il rigetto del ricorso per inammissibilità. Altrimenti, la Cancelleria notificherà all'avvocato il numero di registrazione.

66. *Gli avvocati sono tenuti a mantenere i contatti con l'assistito durante il procedimento e può la Corte escludere gli avvocati dalla rappresentanza dei loro assistiti, tramite l'esercizio di poteri disciplinari?*

La Corte richiede agli avvocati di mantenere i contatti con i loro assistiti e di essere informata sugli sviluppi di fatto rilevanti, compreso il decesso del ricorrente. Inoltre, questi devono essere disponibili a dare istruzioni, ad esempio in risposta alle osservazioni del governo convenuto (si veda, VM e altri c. Belgio, n. 60125/11, sentenza del 17/11/2016 [GC]). Laddove non venissero mantenuti i contatti, la Corte concluderà che il ricorrente abbia perso interesse nella causa e cancellerà il ricorso.

In casi eccezionali, un avvocato che induca in errore la Corte può essere escluso dal patrocinio presso la Corte nel caso specifico o in qualsiasi altro caso (articoli 36 e 44 del Regolamento di procedura). In una causa, la Corte aveva ritenuto che la condotta di un avvocato fosse «fraudolenta e abusiva»: l'avvocato è stato definitivamente escluso dalla rappresentanza dei ricorrenti nel ricorso pendente e in quelli futuri.

Diversi ricorsi sono stati cancellati poiché la Corte non è riuscita a contattare i ricorrenti: Yuldashev e altri c. Russia e Ucraina, n. 60125/11, sentenza del 20/05/2020.

67. *Un ricorso può essere trattato in via prioritaria?*

Si: la Corte ha chiarito i criteri di trattazione prioritaria ai sensi dell'art. 41 del Regolamento e gli avvocati dovrebbero considerarli per giustificare la richiesta di trattazione prioritaria nel formulario di ricorso. La Corte applica i suddetti criteri a qualsiasi nuovo ricorso, per stabilire la precedenza.

68. *Un Avvocato può richiedere un esame più spedito di un ricorso pendente?*

Si: una richiesta di trattazione prioritaria può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento, soprattutto nel caso di fatti sopravvenuti.

69. *Può il ricorrente, o il suo Avvocato, rivolgersi al Comitato dei ministri per lamentarsi dell'esecuzione, se viene riscontrata una violazione o se non viene rispettato un accordo amichevole?*

Si: il Regolamento del CM, riguardante la supervisione dell'esecuzione delle sentenze della Corte e dei termini delle transazioni, consente al ricorrente e al suo avvocato di presentare osservazioni scritte al medesimo CM circa le riparazioni in favore del ricorrente. Le osservazioni devono essere indirizzate al Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte, presso il CM. Ong e INDU (Istituzioni nazionali per i diritti umani) possono parimenti presentare commenti sulla questione delle misure generali. In principio, le comunicazioni sono pubbliche e facilmente accessibili via internet. Tali questioni sono disciplinate agli articoli 8 e 9 del Regolamento.

È opportuno inviare le comunicazioni il prima possibile, dopo l'evento in questione, affinché queste siano scrutinate al CM e dal Dipartimento preposto. Il calendario degli incontri del CM in materia di diritti umani può essere rintracciato sul sito dello stesso CM o sulla pagina del Dipartimento. Si consideri che le decisioni del CM riguardo situazioni individuali possono comportare l'esame di altri casi in incontri successivi. Le comunicazioni dovrebbero essere formulate in inglese o francese, se possibile, per accelerarne la presentazione. Non è previsto che i difensori vengano uditi di persona dal CM.